

Prot. n. 356/2019

Roma, 31 ottobre 2019

CONSULTAZIONE CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2020

Nell'ambito della consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2020, avviata da codesta Autorità con delibera n. 131/2019 del 10 ottobre, Assarmatori intende fornire il proprio contributo formulando le seguenti osservazioni.

Quesito n. 1.1: Si chiedono osservazioni motivate in ordine all'elenco delle attività elencate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.

In relazione all'individuazione delle imprese operanti nel settore dei trasporti soggette alla contribuzione obbligatoria, di cui all'elenco riportato a pag. 4 dell'allegato A alla delibera n. 131/2019 del 10 ottobre 2019 oggetto di trattazione, con particolare riferimento alla lettera *i) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per vie navigabili interne*, si richiama l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni che ha istituito codesta Autorità. Secondo tale norma, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità, "l'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori (...)".

Per quanto sopra, sembrerebbe quindi opportuno escludere dalla contribuzione obbligatoria quelle attività di trasporto Merci via mare che non rientrino nei servizi di pubblica utilità, prestate invece nel libero mercato, senza soggezione ad alcun vincolo regolatorio. Nel caso di specie, infatti, la predetta attività non è destinataria di atti di regolazione, adottati da codesta Autorità. Per contro nel trasporto di passeggeri via mare, codesta Autorità appare competente esclusivamente nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1177/2010.

Per tale ragione, a parere della scrivente, il contributo per il funzionamento dell'Autorità richiesto alle compagnie di navigazione che effettuano servizi di trasporto di passeggeri e/o merci dovrebbe ricoprire soltanto la quota parte strettamente riconducibile alle attività esercite per la suddetta competenza in materia di diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

In questa prospettiva, sembrerebbe parimenti opportuno che il contributo di funzionamento fosse proporzionato all'attività regolatoria effettuata da codesta Autorità. Il tutto per evitare di affliggere le compagnie di navigazione destinate di tale regolazione con oneri sproporzionati.

Sarebbe quindi auspicabile che il criterio utilizzato per la determinazione del predetto contributo richiesto alle aziende fosse finalizzato a garantire unicamente le normali esigenze di funzionamento dell'Ente stesso con riferimento alla limitata funzione regolatrice – ove la stessa sia effettivamente esercitata – a cui si è fatto cenno.

2. Misura del contributo

In linea generale, e in subordine a quanto detto al punto che precede, si ritiene che la determinazione della misura del contributo debba essere determinata tenendo conto del solo del fabbisogno per le spese di funzionamento.

Soltanto così la misura può dirsi rispettosa delle regole che settano la trasparenza e la proporzionalità dei prelievi a cui il procedimento di definizione del contributo certo non sfugge. In particolare, si nota che codesta Autorità ha maturato cospicui avanzi di bilancio degli anni precedenti. Dalla documentazione pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente dell'ART risulta, al 31.12.2018, un avanzo di amministrazione di Euro 21.933.617,56.

Preme ribadire che in base a consolidati principi europei e nazionali, cristallizzati anche dalla giurisprudenza europea e domestica, ogni tassa, imposta e contributo dovrebbe essere proporzionale ai costi che è finalizzata a coprire.

Nel caso di specie si nota come, il contributo al funzionamento dell'ART sia l'unica fonte di entrata dell'Autorità stessa. Tale entrata risulta però ampiamente superiore e quindi sproporzionata rispetto ai costi sostenuti, visto l'ingente avanzo di amministrazione, che di anno in anno continua ad aumentare (al 31.12.2017, l'avanzo era di Euro 16.789.457,48).

A fronte dell'ampliamento della platea dei contribuenti non vi è però stato alcun ridimensionamento in diminuzione dell'aliquota.

Una tale politica comporta un aumento stabile dell'avanzo di amministrazione, per cui la contribuzione appare sproporzionata alle effettive necessità (costi) dell'Autorità. Tale impostazione, a nostro avviso, dovrebbe essere rivista e, quindi, la determinazione del contributo dovrebbe temer conto anche di quanto sopra.

Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.

Ai fini della determinazione del fatturato rilevante, si ritiene di dover utilizzare il solo importo risultante dal conto economico alla voce A1 in quanto all'interno delle voci A5 sono ricompresi importi riconducibili ad attività diverse da quella principale e che necessitano di complesse elaborazioni ai fini della determinazione degli importi assoggettabili alla contribuzione prevista per il funzionamento dell'Autorità.

Quesito n. 3: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla previsione di una soglia al di sotto della quale il contributo non è dovuto all'Autorità.

Come già evidenziato al punto 2) precedente, ogni anno l'ART propone di ampliare la platea dei contribuenti, riducendo l'importo contributivo al di sotto del quale il contribuente è esentato dal versamento. Nel 2015 tale importo era previsto in Euro 6.000, mentre ora tale importo è sceso a soli Euro 600.

A fronte dell'ampliamento della platea dei contribuenti non vi è però stato alcun ridimensionamento in diminuzione dell'aliquota. Per l'anno 2020, l'ART intenderebbe ulteriormente ridurre tale importo, aumentando ancora di più la platea dei contribuenti. Se non vi sarà un ridimensionamento dell'aliquota, tale politica dell'ART porterà ad un sempre maggior avanzo, delineando quelle criticità di proporzionalità del contributo di cui s'è detto sopra.

Quesito n. 5: Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato dei soggetti operanti nel trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci.

Fatte salve le considerazioni sopra riportate, il criterio proposto alla lettera a) potrebbe essere condivisibile per il trasporto passeggeri, escludendo comunque i proventi derivanti dall'attività di locazione e noleggio di navi anche al fine di evitare un doppio assoggettamento. Per contro, con riferimento a quanto indicato alla lettera b) si ribadisce che per quanto concerne il trasporto merci via mare, codesta Autorità non sembrerebbe competente in termini di regolazione. Per tale motivo si suggerisce di non considerare ai fini della identificazione del fatturato quanto indicato nella previsione di cui alla lettera b) del punto 5.

Occorre segnalare l'opportunità di non considerare ai fini del fatturato rilevante il valore riferibile alla compensazione economica prevista a seguito della stipula di contratti di servizio e/o convenzioni. Tale compensazione risulta essere funzionale e necessaria ai fini del regolare espletamento del servizio connotato da obblighi di servizio pubblico; il valore infatti, determinato sulla base di stringenti parametri, conformemente ai principi di economicità e trasparenza, risulta essere interamente necessario al fine di garantire l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico pattuiti. La previsione di un contributo ricadente su tale valore ne comporterebbe, ab origine, la diminuzione con conseguente pregiudizio per l'Impresa di Navigazione.

In aggiunta a quanto sopra indicato, occorre segnalare che il valore corrisposto a titolo di compensazione economica per l'espletamento di obblighi di servizio pubblico, potrebbe ricoprendere anche settori di attività (ad es. trasporto merci) che come precisato non sembrerebbero rientrare nell'ambito dei settori regolati da codesta spettabile Autorità, per i quali non risulterebbe quindi dovuto alcun contributo. Tale osservazione è da riferirsi a quanto indicato alla lettera b) del punto 2 Misure del Contributo secondo la quale è consentita



l'esclusione dal totale dei ricavi: (i) di eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità.

Quesito n. 7: *Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere.*

Nessuna osservazione

ASSARMATORI
SHIP OWNERS ASSOCIATION

Via del Babuino, 51 - 00187 Roma - mail: segreteria@assarmatori.eu - CF: 97962810582
assarmatori.eu